

XVII legislatura

**Testo dello schema, con
modificazioni, di decreto legislativo
concernente disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 18
aprile 2012, n. 61, recante ulteriori
disposizioni in materia di
ordinamento di Roma Capitale,
corredato dalle osservazioni del
Governo"**
(Atto del Governo n. 0)

Aprile 2013
n. 2



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale).....</i>	<i>3</i>

Articolo 1
(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)

La norma apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2012, concernente ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale.

In particolare, il comma 3 aggiunge all'articolo 3 il comma 6-*bis* che dispone, nelle more dell'applicazione delle procedure di programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale, l'adozione da parte di Roma Capitale dell'eventuale rimodulazione del programma di interventi, finanziati ai sensi della legge n. 396 del 1990, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si stabilisce che eventuali rimodulazioni comportanti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma debbano essere adottati mediante conferenza di servizi e che dalle rimodulazioni del programma non devono derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la prevista ridefinizione della procedura per la rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge n. 396 del 1990, deve avvenire necessariamente senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e senza determinare un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere previste.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adattare la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma specificando che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe altresì assicurato che la rimodulazione del programma non determini una tempistica di spesa differente rispetto a quella scontata negli andamenti tendenziali.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 10 il comma 1-*bis* stabilendo che in relazione a situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, si affidi al Sindaco di Roma Capitale l'attuazione degli interventi finalizzati alla loro rimozione mediante proprie ordinanze, anche in deroga ad altre leggi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In tal caso il Sindaco opera in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri nell'ambito dei limiti e con i criteri stabiliti dalla delibera e con oneri a carico di Roma Capitale.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non determina effetti negativi per il bilancio statale.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se gli oneri posti a carico del bilancio di Roma Capitale, connessi all'attuazione di interventi in casi di situazioni emergenziali, siano computati o meno nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilità interno. A tal fine andrebbe anche specificato se la delibera del Consiglio dei Ministri possa anche configurare una eventuale dichiarazione di stato emergenziale¹.

Il comma 5, con un'integrazione del comma 1 dell'articolo 12, stabilisce che il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica può essere definito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Contestualmente viene abrogata la procedura prevista dal comma 22 dell'articolo 31 della medesima legge di stabilità per il 2012.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che la stessa è esclusivamente finalizzata a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che la possibilità di definire gli obiettivi di finanza pubblica di Roma Capitale nell'ambito del patto territoriale (cd. patto regionale integrato) non pregiudichi il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di comparto del patto di stabilità interno.

Infine, viene sostituito il comma 3 dell'articolo 12, stabilendo che con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, siano determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa tra la Regione medesima e Roma

¹ Si segnala che ai sensi dei commi 7 e ss. dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. È previsto, inoltre, che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma Capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata a favore della Regione. Con la medesima intesa sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

La RT assicura che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica poiché le risorse da erogare direttamente a Roma Capitale per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, previa intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale, sono individuate nell'ambito della quota spettante alla predetta Regione a valere sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario e che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei due enti interessati sono conseguentemente rideterminati nell'ambito della predetta intesa per garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica di tale procedura.

Al riguardo, si segnala che la formulazione della norma non prevede alcun obbligo per le parti di raggiungere una intesa per l'assegnazione a Roma Capitale delle risorse del trasporto pubblico locale in esame. Tale circostanza appare suscettibile di creare una situazione di incertezza sia relativamente alle risorse da erogare a Roma Capitale sia relativamente alla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, con possibili pregiudizi sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe inoltre assicurato che l'eventuale ripartizione delle risorse in esame non riduca altresì la quota spettante agli altri enti destinatari della Regione Lazio con possibili ripercussioni finanziarie.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)

L'articolo assicura alla gestione commissariale di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente, il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Resta ferma, senza oneri per la gestione commissariale, la competenza dell'Avvocatura comunale con riferimento alle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto legge n. 78 del 2010.

La RT afferma che il patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale, dovendo avvenire senza oneri per la stessa gestione commissariale, non determina maggiori oneri per il bilancio statale.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in favore della gestione commissariale di Roma Capitale, possa essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>